

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 36

Adunanza 16 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LEINÌ - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1116 - 231788/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore MARCO BELLION.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Leinì risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-29387 del 21/02/2000;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 19 del 12/04/2001, n. 42 del 29/09/2001, n. 32 del 17/07/2002, le Varianti parziali n. 1, 2 e 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 46 del 24/07/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/08/2003, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Leinì:

- popolazione: 7.793 abitanti (al 1971); 11.754 ab. (al 1981); 12.159 ab (al 1991); 11.948 ab. (al 2001), dato che evidenzia un andamento demografico sostanzialmente stabile nell'ultimo ventennio;

- superficie territoriale di 3.251 ettari, dei quali 197 appartenenti alla I^a Classe di capacità d'uso dei suoli, 1.903 alla II^a Classe;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- insediamenti produttivi: appartiene al *Nodo di riequilibrio sotto-sistemico di Leinì* nel quale è individuata un'*Area di ripolarizzazione* ed un *Sistema di valorizzazione locale*;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460, dalle Strade Provinciali n. 10, 12, 16, 17, 40, 226 e 267;
 - è interessato da due ipotesi di tracciato previsto dal P.T.C. di collegamento tra la S.P. n. 40 e la ex S.S. n. 460 (circonvallazione nord di Leinì);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Banna e Bendola, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì attraversato dal Rio della Vauda Ritano;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di:

- riconfigurare la viabilità comunale a servizio degli insediamenti esistenti ed in progetto;
- razionalizzare il posizionamento delle aree per servizi pubblici;
- estendere, nelle zone agricole periferiche, la categoria normativa A2 (aree agricole di tutela ambientale);
- riperimetrare alcuni ambiti assoggettati a S.U.E.;
- ampliare le aree produttive;
- revisionare alcune parti delle Norme Tecniche d'Attuazione;
- adottare, quale alle allegato al regolamento edilizio vigente, il *Catalogo dei beni culturali e architettonici*;
- recepire la L.R. n. 28/99 in materia di commercio;
- aggiornare la cartografia;

rilevato che il Comune di Leinì, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- l'introduzione di una nuova rete viaria, l'ampliamento di tracciati esistenti, l'eliminazione di strade che non vengono ritenute più necessarie, la modifica di intersezioni viarie. Alcune strade hanno caratteristiche sovracomunali (tracciati verso Caselle T.se e Volpiano), la maggior parte attraversano aree agricole a buona produttività determinandone, in parte, la compromissione; altre ancora sono ubicate lungo il perimetro dell'edificato. Dall'insieme delle modifiche proposte si evince un sistema viario complessivo strutturalmente diverso rispetto a quello del P.R.G.C. vigente. Non viene precisata la lunghezza delle nuove viabilità previste; tuttavia, dal raffronto con gli elaborati grafici della precedente Variante parziale n. 3, si possono quantificare oltre 20 km di nuove strade;
- variazione delle aree per servizi pubblici (art. 21 L.R. n. 56/77), alcune delle quali conseguenti alle modifiche alle viabilità. Nel complesso si propone un incremento di

1.499 mq; la variazione che si determina rientra nei parametri massimi stabiliti dall'art. 17 L.R. n. 56/77;

- individuazione di 41 nuove *Aree agricole di salvaguardia ambientale A2* nelle porzioni di territorio contigue all'abitato e libere da fabbricati, *al fine di salvaguardare le aree dall'edificazione di attrezzature agricole (allevamenti, stalle ecc) che mal si conciliano con gli insediamenti e le strutture di servizio*. L'estensione delle 41 nuove zone A2 non è quantificata dalla Variante; dall'esame degli elaborati grafici si evince che oltre un centinaio di ettari di territorio agricolo (alcuni dei quali non contigui all'edificato) sono stati interessati dalla trasformazione, determinando una modifica alla struttura del P.R.G.C. vigente;
- l'aggregazione di comparti funzionali perimetrati con S.U.E. per agevolare l'attuazione di interventi previsti dal vigente P.R.G.C.;
- l'individuazione di due nuove aree produttive, nella zona del Fornacino, aventi una superficie complessiva di 63.161 mq, da assoggettate a S.U.E.; la variazione che si determina rientra nei parametri massimi stabiliti dall'art. 17 L.R. n. 56/77;
- modifiche normative, tra le quali si segnala l'integrazione dell'art. 17 con l'inserimento di norme specifiche per gli impianti di autolavaggio e l'introduzione dei nuovi artt. 27 e 28 relativi agli insediamenti commerciali. In conseguenza della integrazione normativa, il territorio comunale viene suddiviso in quattro zone commerciali (*Addensamenti storici rilevanti A1; Addensamenti commerciali urbani forti A3; Localizzazioni commerciali urbane non addensate L1; Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate L2*);
- modifica del supporto cartografico del P.R.G.C., passando dalla proiezione *Cassini – Solner* a quella *Gauss – Boaga*;
- l'adozione del nuovo *Catalogo dei beni culturali e architettonici*, quale allegato al vigente *Regolamento Edilizio*, nel quale i manufatti censiti sono raggruppati in quattro macrocategorie:
 - a) *Edifici di impianto rurale caratterizzanti il territorio agricolo di pianura;*
 - b) *Edifici già sottoposti a decreto di vincolo ai sensi della Legge 1089/39;*
 - c) *Edifici religiosi;*
 - d) *Edifici isolati, monumenti, parti di ambiente urbano;*

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/09/2003;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 10/09/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- si invita il Comune a verificare attentamente i requisiti di applicabilità delle procedure del comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77, in quanto alcune scelte operate dalla Variante configurano un diverso impianto strutturale rispetto alle previsioni del Piano regolatore vigente, modificandone gli obiettivi e le scelte strategiche. In merito alla legittimità dell'atto in esame, la Provincia non si esprime; si ricorda tuttavia che, come chiaramente sottolineato nella Circ. del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET " .. l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.;
- con riferimento alle modifiche alla viabilità proposte nell'area produttiva a cavallo della S.P. n. 10, si rileva che il nuovo reticolo viario previsto, la riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi, la localizzazione delle rotonde e le caratteristiche dei controviali dovranno essere valutate congiuntamente al Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia; si rileva altresì che alcune sezioni stradali indicate nella cartografia non sono conformi al D.M. 05/11/2001;
- con riferimento alla localizzazione della nuova area produttiva 1587, nella zona Reisina-Fornacino, si fa presente che l'art. 17 della L.R. n. 56/77 consente incrementi di attività economiche a condizione che vengano ... *realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.* Nel caso in esame non si ravvisa una contiguità con aree di nuovo impianto (neppure con quelle del limitrofo Comune di Caselle T.se, che hanno destinazione agricola) ed inoltre val la pena di sottolineare che la citata Legge Regionale e la sua Circolare esplicativa n. 12/PET fanno riferimento ad una contiguità con aree già urbanizzate o la cui urbanizzazione è già prevista dal Piano e non ad una contiguità con urbanizzazioni;
- alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa);
- si rileva che la Variante non è conforme ai disposti della L.R. n. 52/2000 ad oggetto *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* (in applicazione della Legge 447/1995) e della successiva deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 ad oggetto *L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio*. Si ricorda che ogni Variante al Piano regolatore deve essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e contenere indicazioni in merito all'interno della *Relazione Illustrativa*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Leinì, adottato con deliberazione C.C. n. 46 del 24/07/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. di trasmettere al Comune di Leinì la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba